

IMPRENDITORE AGRICOLO

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ed **regolarmente iscritto al Registro Imprese della CCIAA nella sezione delle imprese agricole**.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Con l'attuale formulazione dell'articolo 2135 c.c. non è in dubbio che l'imprenditore agricolo si ricolleggi alla definizione di imprenditore di cui all'articolo 2082 c.c.

Nel leggere in modo congiunto l'art. 2135 c.c. con l'art. 2082 c.c. (che reca la nozione di imprenditore in generale), si rileva che è imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente e mediante un'organizzazione una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al fine della produzione per il mercato.

Queste tre specifiche attività sono poste sullo stesso piano e lo svolgimento di una sola di esse costituisce l'oggetto di un'impresa agricola e qualifica imprenditore agricolo il relativo operatore economico.

La scelta del legislatore è stata nel senso di sostituire il precedente orientamento (l'atto commerciale individuare il commerciante) con quello facente capo all'impresa; nel senso, cioè, di porre al centro del sistema la figura del produttore che opera per il mercato in luogo dell'uomo d'affari-commerciantе.

Lo stretto collegamento tra gli articoli 2082 e 2135 c.c. trova conferma nel fatto che la disposizione immediatamente successiva all'articolo 2082, e cioè l'articolo 2083 c.c., definendo il piccolo imprenditore si richiama ad un agricoltore (coltivatore diretto), ad un industriale (l'artigiano) e ad un negoziante (il piccolo commerciante), ovvero sia a soggetti svolgenti le attività elencate, rispettivamente, nell'articolo 2135 quanto al primo, e nell'art. 2195, quanto agli altri due. Dunque, se alla definizione dell'articolo 2082 c.c. si rifanno le definizioni degli articoli 2135 e 2195 e se quest'ultime due esprimono i fini specifici dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale, si deve prendere atto che l'individuazione delle specifiche attività dell'articolo 2135 fa sì che tutte le altre attività economiche vengano a far parte di quelle indicate, con formule generiche, nell'articolo 2195.

Le forme giuridiche maggiormente utilizzate sono:

- **la ditta individuale**, quando l'imprenditore è l'unico titolare dell'attività e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei risultati di gestione (forma societaria adatta alle attività svolte a livello artigianale);
- **l'impresa familiare**, che consiste in un'impresa individuale in cui partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, che prestano la propria attività in modo continuativo e senza che sia riscontrabile alcun tipo di rapporto dipendente;
- **le società di persone** (soc. semplice, s.n.c., s.a.s.), nella quale la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata. Tale forma giuridica risulta adatta per chi intende avviare un'attività di dimensioni limitate, con un numero di soci e di capitali ridotto;
- **le società di capitali** (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), in cui la responsabilità è limitata al capitale sociale e resta la responsabilità personale civile penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione.